lex

experta edizioni

a cura di GERARDO COSTABILE e ANTONINO ATTANASIO

IISFA Memberbook 2010 DIGITAL FORENSICS

Condivisione della conoscenza tra i membri dell'IISFA ITALIAN CHAPTER

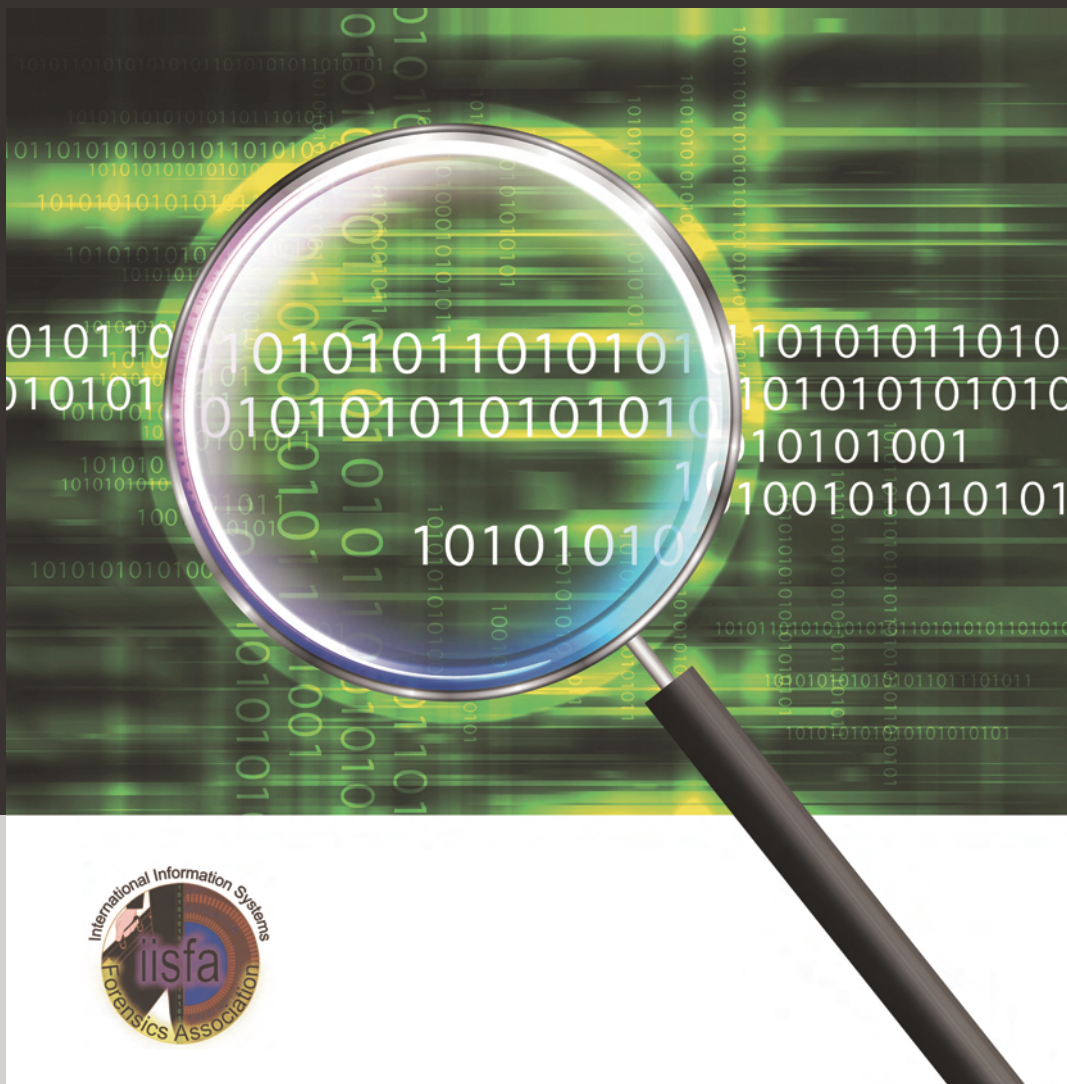

International Information Systems Forensics Association

CAPITOLO PRIMO
BREVI CONSIDERAZIONI SULL'IMPATTO DELLA "DISTRETTUALIZZAZIONE" EX LEGE 48/2008 SUL POOL REATI INFORMATICI DELLA PROCURA DI MILANO

Francesco Cajani

In data **15 gennaio 2008** il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Manlio Minale, preso atto della "*opportunità di concentrare i procedimenti relativi ad ipotesi di* ***truffa tramite internet*** *nell'ottica dell'opportuna omogeneità di valutazione e del necessario coordinamento delle indagini, anche al fine di individuare le ipotesi seriali",* di intesa con il Procuratore Aggiunto Alberto Nobili (coordinatore del *pool* reati informatici) disponeva in tal senso con apposita circolare interna (in vigore dal 21.1.2008).
Già da tempo, infatti, era stato rilevato un significativo aumento di tale tipologia di reati, meritevole di una trattazione non solo unitaria ma anche ad opera dei tre Magistrati già organizzati nel richiamato *pool*[1], al fine di rendere più efficace ed incisiva la risposta investigativa (anche nel raccordo con le forze di Polizia specializzate sul territorio nonché con la Squadra reati informatici della Procura[2]).
A questo significativo impatto organizzativo, quanto a numero di procedimenti penali che si è andato ad aggiungere a quello relativo ai **reati informatici cd. puri (già in costante aumento dal 2006**), si è unito quello derivante dalla previsione della competenza distrettuale ex art. 11 Legge 48/2008 (norma peraltro non strettamente conforme alle previsioni della Convenzione di Budapest, che all'articolo 22 intendeva invece far riferimento ai ben diversi

[1] All'interno della grandi Procure, l'idea di un *pool* di Magistrati dediti alla criminalità informatica era sicuramente da consigliare fin da prima della Legge 48/2008. Nell'esperienza milanese (con il *pool* costituitosi di fatto nell'ottobre del 2004), occorre altresì rimarcare la professionalità in materia di accertamenti informatici delle Forze dell'ordine operanti sul territorio (Compartimento di Polizia Postale nonché due diverse realtà della Guardia di Finanza che, al loro interno, si sono "*cyberspecializzate*" quasi per passione: si intende qui fare riferimento al vecchio Gruppo Repressione Frodi e all'attuale Gruppo Pronto Impiego) e contestualmente esserne grati.

[2] Preso atto del costante aumento dei reati informatici, dal maggio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - grazie al personale interessamento del Procuratore Manlio Minale e all'appoggio del Procuratore Aggiunto Alberto Nobili - si è altresì autonomamente dotata di una apposita "Squadra reati informatici" (attualmente costituita da 5 persone, provenienti da tutte le forze di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale) di supporto al *pool* reati informatici ma anche ad accertamenti informatici in indagini in carico ad altri colleghi, ove riservatezza o complessità degli stessi lo rendano opportuno.

problemi di giurisdizione in materia di *cybercrime*) entrata in vigore il **5 aprile 2008**.
La previsione di una competenza distrettuale si è subito mostrata priva di alcuna utilità sostanziale ed anzi ha creato numerosissimi problemi, non solo per il difficile raccordo normativo in relazione all'individuazione dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente e per i problemi di diritto intertemporali (rispettivamente risolti dagli artt. 2 e 12-*bis* Legge 24 luglio 2008, n. 125) ma anche per ragioni prettamente organizzative: infatti la maggior parte delle neonate "Procure Informatiche Distrettuali" non avevano, al momento della introduzione della Legge 48/2008, Magistrati già dediti a lavorare come pool nelle materie attinenti la *cybercriminalità* e quindi si sono dovute organizzare *ex novo*.
In tal senso è stata meritevole la sensibilità dimostrata a livello centrale dal Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura (che ha notevolmente implementato l'offerta formativa per i Magistrati sui temi dei reati informatici e delle nuove tecnologie) nonché, a livello decentrato, da alcune iniziative ricollegabili ad azioni degli Uffici Distrettuali per l'Informatica (quale quello milanese, che ha organizzato - di concerto con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed in collaborazione con I.I.S.F.A, *International Information Systems Forensics Association, Italian Chapter* che ha rilasciato gli attestati di partecipazione, validi per ottenere la certificazione CIFI - un corso base per gli accertamenti informatici nelle investigazioni penali che si è articolato in 4 lezioni, per un totale di 14 ore, tenutesi presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. Il corso è stato rivolto sia al personale dell'Aliquota di Polizia Giudiziaria di supporto ai Magistrati della Procura di Milano sia - grazie all'adesione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano - a tutte le Forze dell'Ordine che collaborano con le Autorità Giudiziarie del Distretto di Milano).

Di seguito la **situazione statistica**[3] **ed i relativi incrementi percentuali** relativamente al periodo 5.4.2007/4.4.2008 e 5.4.2008/4.4.2009:

		5.4.07 4.4.08	**5.4.08 4.4.09**	
615-*ter*	mod.21	53	101	91%
accesso abusivo a sistema	mod.44	201	440	119%
informatico/telematico		**254**	**541**	**113%**
615-*quater*	21	13	15	15%
detenzione/diffusione abusiva	44	22	22	0%
di codici di accesso a				
sistemi info		**35**	**37**	**6%**
615-*quinquies*	21	1	0	-100%
diffusione programmi diretti	44	8	1	-88%
a danneggiare sistema info		**9**	**1**	**-89%**
617-*bis*	21	4	8	100%
installazione apparecchi atti	44	10	1	-90%
a intercettare		**14**	**9**	**-36%**
617-*ter*	21	0	0	
falsificazione/soppressione	44	5	1	-80%
contenuto comunicazioni				
telefono		**5**	**1**	**-80%**
617-*quater*	21	4	18	350%
intercettazione/impedimento	44	5	10	100%
illecito comunicazioni info		**9**	**28**	**211%**
617-*quinquies*	21	0	12	
installazione apparecchiature	44	6	8	33%
atte a intercettare		**6**	**20**	**233%**
617-*sexies*	21	2	2	0%
falsificazione/soppressione	44	2	7	250%
contenuto comunicazioni info		**4**	**9**	**125%**

[3] Un ringraziamento particolare ad Aldo Caruso, storica (e purtroppo oggi unica, attesa la cronica carenza di personale amministrativo presso il Tribunale di Milano) “colonna portante” del Presidio Informatico della Procura di Milano.

640-*ter*	21	57	152	167%
frode informatica	44	1288	1602	24%
		1345	**1754**	**30%**
635-*bis*	21	3	5	67%
danneggiamento informatico	44	5	8	60%
		8	**13**	**63%**
635-*ter*	21	**	0	
	44	**	0	
635-*quater*	21	**	0	
	44	**	1	
635-*quinquies*	21	**	0	
	44	**	0	
TOT. DISTRETTUALI	21	**137**	**313**	**128%**
	44	**1552**	**2101**	**35%**
		1689	**2414**	**43%**
TOT. 640 INFO	21	**70**	**344**	
(da circ. 21.1.08)	44	**560**	**1309**	
		630	**1653**	
TOT. POOL INFO	21	**207**	**657**	**217%**
	44	**2112**	**3410**	**61%**
		2319	**4067**	**75%**

È evidente che **radicare una competenza distrettuale che ricomprende tutta la gamma dei reati informatici di fatto ha significato paralizzare l'azione investigativa**, dal momento che anche questioni meramente "bagatellari" (si pensi ad una querela per un accertato malfunzionamento di una casella di posta elettronica) di fatto si aggiungono, come un fiume in piena e senza una ragionevole *ratio*, alle notizie di reato meritevoli di sviluppo.
Queste le condivisibili valutazioni del Coordinatore del *pool* in una recente nota al Procuratore, in vista della redazione dell'annuale relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2010: "*decisamente rilevante il numero dei cd. Reati informatici (tra i quali, per analogia, possono essere incluse anche le cd. clonazioni di carte di credito) nel cui ambito si sono particolarmente contraddistinti individui di origine rumena dotati di specifiche ed elevate competenze tecniche ed informatiche. Va osservato che presso questa Procura*

della Repubblica è stata all'uopo recentemente costituita la Sezione di Polizia Giudiziaria Reati Informatici destinata alla disamina, allo studio ed al contrasto dei reati informatici seriali con il conseguimento, proprio di recente, di lusinghieri risultati.
Parlando di Reati Informatici non può tacersi il grave ed ingiustificato aggravio di lavoro per questa Procura della Repubblica determinato dalla introduzione dell'art. 51 quinquies del codice di procedura penale (v. "distrettualizzazione dei reati informatici") a seguito del quale una qualsiasi intrusione informatica (ad esempio quella di una marito geloso di Sondrio che "sbircia" nel computer della moglie), una qualsiasi frode informatica commessa a Pavia, Varese, Como, Lodi etc., una qualsiasi captazione di dati da un qualsiasi apparecchio Bancomat di Busto Arsizio, Vigevano o Monza dovrà essere trattata, investigativamente parlando e senza alcuna seria plausibile ragione, da questa Procura della Repubblica di Milano. Il disegno normativo avrebbe forse potuto avere una sua ragion d'essere solo ove finalizzato a migliorare le attività di contrasto nei confronti di fenomeni di criminalità informatica riconducibili alle attività di gruppi organizzati strutturati in ambito associativo".
Si auspica in tal senso un ripensamento del Legislatore, anche considerato che - alle aumentate competenze delle "Procure Informatiche Distrettuali", non sono finora parallelamente seguite - come ci si sarebbe ragionevolmente aspettato - azioni legislative volte ad elevare il livello di conoscenza tecnica delle Forze di Polizia Giudiziaria presenti sui rispettivi territori e/o il livello di dotazioni informatiche[4] in uso alle stesse, ancora di gran lunga obsolete per un adeguato contrasto alla criminalità (anche informatica).
A complicare ancor di più l'azione investigativa a livello nazionale, si segnala altresì l'impostazione seguita dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, a partire dal 2008 proprio nelle cd. **truffe informatiche poste in essere con l'utilizzo di carte ricaricabili**, in sede di risoluzione dei contrasti negativi di competenza ex art. 54 c.p.p. Impostazione così massimata: "*In caso di truffa commessa ricaricando una carta Poste Pay, la* deminutio patrimonii *del soggetto passivo si realizza nel momento in cui viene compiuta l'operazione di ricarica, e quindi* ***nel luogo in cui ha sede l'ufficio postale utilizzato****; contestualmente con la disponibilità sulla carta della somma versata si verifica l'ingiusto profitto dell'agente a prescindere dal luogo in cui la somma viene effettivamente riscossa, giacchè l'arricchimento è costituito dalla mera disponibilità, non già dell'effettiva spesa o prelievo della somma*".

[4] Per una proposta di legge in tal senso si consenta il rinvio a F. CAJANI, *La destinazione dei beni informatici e telematici sequestrati o confiscati. Spunti per una modifica normativa in tema di contrasto al cybercrime* (reperibile su www.iisfa.net). Il testo, presentato pubblicamente durante l'I.I.S.F.A FORUM 2010 (Milano, 7 maggio 2010), è stato completamente recepito nel disegno di legge n. 2271 recante "*Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica*", d'iniziativa dei Senatori Casson, Bianco, D'ambrosio, Chiurazzi, De Sena, Galperti, Garraffa, Incostante e Maritati (comunicato alla Presidenza il 12 luglio 2010).

Prima di allora, il criterio tradizionalmente seguito da molte Procure, oltre che su dati immediatamente presenti nei fascicoli aventi tale tipologia (luogo di apertura del conto corrente beneficiario o di analogo sistema di pagamento elettronico come le cd. carte ricaricabili o, ex art. 9 comma 2 c.p.p., luogo di residenza dell'indagato), portava con sé un importante dato di esperienza investigativa (peraltro valorizzato nella ricordata circolare del Procuratore): infatti, in relazione a tale fenomenologia di reato (ove il discrimine con una mera controversia civilistica ricollegabile all'inadempimento della controprestazione dell'invio del bene venduto è sempre, *ab origine*, di sottile percezione) solo una "concentrazione" di fascicoli presso le Procure così individuate era in grado di far apparire immediatamente se trattasi di mero episodio sporadico e se invero si è in presenza di veri e propri truffatori seriali.
L'impostazione giuridica della Procura Generale presso la Corte di Cassazione finisce così di fatto per costituire un ulteriore ostacolo all'accertamento dell'esistenza di una **serialità nei reati**: optare per il luogo del pagamento della persona offesa significa infatti ancorarediversi procedimenti (tutti a carico del medesimo indagato) a criteri di competenza territoriale del tutto legati al caso.

Experta S.r.l.
Corso della Repubblica 144, 47121 Forlì
Tel. 0543.370355 - Fax 0543.33769
www.experta.it - info@experta.it

© Copyright 2010 - Tutti i diritti riservati
ISBN 978-88-6021-234-4

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.